ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 110/2026

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

E, p.c.

Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e politiche di Connessione Territoriale
Cittadella Regionale - Località Germaneto
Viale Europa
88100 Catanzaro, CZ
PEC: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Alla Regione Sardegna
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno n. 4
09126 Cagliari, CA
PEC: agr.assessore@pec.regione.sardegna.it

Alla Regione Siciliana
Dipartimento dell'Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2771
90145 Palermo, PA
PEC:
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Documento pubblico

ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – ROMA
direttore.coordinamento@agea.gov.it

Alla AGEA - Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi
Digitaltrasformation@agea.gov.it

Alla Leonardo S.p.A
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: cybersecurity@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

Oggetto: **Domande di riconoscimento dei benefici previsti dal Decreto Legislativo del 29/03/2004 n°102, art. 5 comma 3 e s.m.i. in attuazione al decreto-legge n° 25 del 27 febbraio 2026 convertito con legge n° 59 del 27 aprile 2026 per i danni alle produzioni vegetali per le Regioni Calabria di cui alla deliberazione n. 230 del 18 maggio 2026, Sardegna di cui alla deliberazione n. 208 del 28 aprile 2026 e s.m.i. e Sicilia di cui alla deliberazione n. 177 del 20 aprile 2026.**

1. PREMESSA

I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 27 maggio 2026 n. 2555536, n. 255540 e n. 255541 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2026 hanno riconosciuto l'eccezionalità degli eventi meteorologici verificatesi tra gennaio e febbraio 2026 nei territori

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

rispettivamente della Regione Calabria, Regione Sardegna e Regione Sicilia.

Il modello prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2026 a 111,2 milioni di euro ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge n. 59 del 27 aprile 2026.

Gli aiuti "de minimis" concessi in conformità al decreto stesso sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e la concessione dell'aiuto previsto dalle note attuative regionali della Calabria n. 902855 del 5 novembre 2026, n. 916866 dell'11 novembre 2026 acquisita al protocollo AGEA n. 92171 del 11 novembre 2026 e protocollo AGEA n. 95496 del 20 novembre 2026, della Sardegna n. 24856 del 3 novembre 2026, acquisita al protocollo AGEA n. 89814 del 3 novembre 2026 e protocollo AGEA n. 95105 del 19 novembre 2026 e della Sicilia n. 171415 del 2 novembre 2026, acquisita al protocollo AGEA n. 89359 del 2 novembre 2026 e n. 173533 del 9 novembre 2026 acquisita al protocollo AGEA n. 91699 del 9 novembre 2026 e protocollo AGEA n. 95106 del 19 novembre 2026.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.

Al fine di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del D.lgs. 102/2004 n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5, possono accedere all'aiuto le imprese agricole:

a) di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 102/2004, ubicate nella Regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna o nella Regione Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59;

b) che sono iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita per la presso la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 102/2004;

c) che hanno un fascicolo aziendale costituito e aggiornato nel SIAN entro il 30 giugno 2026, contenente dati coerenti con la situazione aziendale oggetto di aiuto ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 4 del D.P.R. 503/1999;

d) ricadenti nella delimitazione del territorio determinato da AGEA e colpito dagli eventi avversi dei mesi di gennaio e febbraio 2026 che, a causa degli eventi di cui ai decreti MASAF di declaratoria 27 maggio 2026 (n. 255536 per la Regione Calabria n. 255540 per la Regione Sardegna e n. 255541 per la Regione Sicilia), abbiano subito danni alle produzioni vegetali della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

all'anno 2026;

e) che hanno gli usi del suolo corrispondenti relativi all'ultimo piano di coltivazione grafico (PCG) 2026 con la conduzione alla data del 15 maggio 2026 riportati nel fascicolo aziendale secondo le disposizioni richiamate in allegato 1.2, sezione "fascicolo aziendale", predisposto in modalità grafica, individuati dalla matrice allegata:
   a. per la Regione Calabria cfr. D1. Matrice_Calabria_fasi_fenologiche,
   b. per la Regione Sardegna cfr. D2. Matrice_Sardegna_fasi_fenologiche
   c. per la Regione Sicilia cfr. D3. Matrice_Sicilia_fasi_fenologiche)

   Non sono ammesse le colture destinate a legno e uso alla piantumazione;

f) che NON SIANO destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. 102/2004.

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti sono concessi per la parziale compensazione dei danni subiti alle produzioni vegetali colpite dagli eventi atmosferici di gennaio e febbraio 2026.

Il sostegno connesso al regime "de minimis" del decreto-legge n° 25 del 27 febbraio 2026 convertito con legge n° 59 del 27 aprile 202, si basa sul riconoscimento del valore della superficie per la coltura oggetto dell'aiuto riportate in allegato D, risultante dal PCG 2026 e presente nel layer delle superfici danneggiate dagli eventi atmosferici del periodo gennaio e febbraio 2026 – ciclone Harry – con i danni rilevati dalle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

4. MODALITA' DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, anche tramite il CAA mandatario, una «domanda di aiuto automatica» precompilata, per i beneficiari che hanno presentato un piano di coltivazione grafico (PCG) 2026 in relazione alle superfici agricole investite a colture, riportate in allegato D e, per le quali risulta una incidenza dei danni alle produzioni come rilevato dai layer forniti dalle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia per effetto del ciclone Harry.
L'agricoltore presenta la domanda di aiuto sul portale www.sian.it utilizzando le procedure e la modulistica disponibili nel SIAN, compilando il modello di domanda riportato in allegato:

a) Allegato A - modello di domanda superfici Regione Calabria;

Documento pubblico

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

b) Allegato B - modello di domanda superfici Regione Sardegna;

c) Allegato C - modello di domanda superfici Regione Sicilia.

La superficie aziendale da utilizzare per le misure di aiuto basate sulla superficie corrisponde all'area complessiva delle geometrie che identificano l'azienda (isole aziendali), presenti nel SIPA-LPIS che sono state controllate nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo e che intersecano i layer rappresentativi dei danni subiti dagli eventi atmosferici avversi di gennaio e febbraio 2026.

Il conduttore dichiara di concordare con i risultati dei rilievi tecnici di occupazione del suolo effettuati dall'AGEA riportati nelle sezioni del fascicolo aziendale, sottoscrivendo la scheda di validazione del proprio fascicolo aziendale.

Tramite il modello di domanda riportato in allegato (cfr. quadro B del modello di domanda riportata in allegato A per la Regione Calabria, in allegato B per la Regione Sardegna ed in allegato C per la Regione Sicilia) il beneficiario verifica le produzioni vegetali con la relativa superficie colpita dagli eventi atmosferici che hanno subito la percentuale di danno (alta >= 70%, 50% >=media < 70% e 30% >= bassa< 50%).

4.1. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono presentare domanda/comunicazione di ritiro direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- SPID;
- Carta di Identità Elettronica CIE
- Tessera sanitaria (TS-CNS) o nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La "Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati" è consultabile sul portale SIAN.

5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Le Regioni, sulla base della delimitazione del territorio colpito, ed in base alla superficie richiesta come domanda di aiuto, di concerto con il MASAF e delle risorse disponibili procedono alla determinazione dell'importo unitario in funzione delle colture e della percentuale di danno subito.

Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, sulle coltivazioni previste in allegato D, presenti nel PCG 2026 e presenti nei layer determinati dall'autorità regionale competente.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato dalla competente Autorità regionale in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata risultante dal valore della superficie dichiarata per la coltura oggetto dell'aiuto del PCG 2026 che ha subito il danno e per la quale è stata presentata domanda di aiuto.

L'OP AGEA, come ente che provvede al pagamento, procederà ad applicare il valore unitario per le colture e percentuali di danno determinate dalla competente Autorità regionale.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELL'AIUTO

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 27 novembre 2026 e fino al 18 dicembre 2026.

7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e a quelli previsti dal successivo paragrafo e previsti dalle seguenti disposizioni:

- comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

8. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

8.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato e che sia presente nel registro delle imprese (tramite il fascicolo aziendale);

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente al codice IBAN;
5. verifica che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nelle note attuative regionali della Calabria n. 902855 del 5 novembre 2026, n. 916866 dell'11 novembre 2026 acquisita al protocollo AGEA n. 92171 del 11 novembre 2026 e protocollo AGEA n. 95496 del 20 novembre 2026, della Sardegna n. 24856 del 3 novembre 2026, acquisita al protocollo AGEA n. 89814 del 3 novembre 2026 e protocollo AGEA n. 95105 del 19 novembre 2026 e della Sicilia n. 171415 del 2 novembre 2026, acquisita al protocollo AGEA n. 89359 del 2 novembre 2026 e n. 173533 del 9 novembre 2026 acquisita al protocollo AGEA n. 91699 del 9 novembre 2026 e protocollo AGEA n. 95106 del 19 novembre 2026;
6. verifica della coerenza tra la coltura dichiarata e l'uso del suolo presente nel SIPA-GIS;
7. verifica che le medesime superfici non siano richiesti da più beneficiari.

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore AGEA

9. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni ai beneficiari di partecipazione e chiusura del procedimento ai sensi della L. 241/90 sono effettuate dalle Regioni competenti.

10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste dalla pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016).

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"*I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati*." Il Regolamento UE 260/2012 ha

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore

Christian Patti

CHRISTIAN
PATTI
23.11.2026
19:29:24
GMT+01:00

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) n. 1408/2013 e n. 1407/2013 - Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Reg. (UE) 651/2014 - Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardoal trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Reg. (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo Pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I;
- Reg. (UE) n.2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole,

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 concernente "*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*";

- Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59;

- Decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 maggio 2026 n. 255536 "*Decreto di riconoscimento eccezionalità degli eventi meteorologici verificatesi tra gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione Calabria, ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59*";

- Decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 maggio 2026 n. 255540 "*Decreto di riconoscimento eccezionalità degli eventi meteorologici verificatesi tra gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione Sardegna, ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59*";

- Decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 maggio 2026 n. 255541 "*Decreto di riconoscimento eccezionalità degli eventi meteorologici verificatesi tra gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione Sicilia, ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59*".

- Regione Calabria nota attuativa prot. n. 902855 del 5 novembre 2026 avente ad oggetto *« Eccezionali eventi meteorologici avversi che hanno interessato l'intero territorio calabrese, nel periodo compreso*

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

tra gennaio e febbraio 2026. Decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026 convertito con legge n. 59 del 27 aprile 2026. Danni alle produzioni vegetali»;

- Regione Calabria nota attuativa prot. n. 916866 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto *«Eccezionali eventi meteorologici avversi che hanno interessato l'intero territorio calabrese, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2026. Decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026 convertito con legge n. 59 del 27 aprile 2026. Danni alle produzioni vegetali»*;

- Regione Sardegna nota attuativa prot. n. 24856 del 3 novembre 2026 avente ad oggetto *« Ciclone "Harry" – Danni alle strutture aziendali e alle produzioni vegetali – Trasmissione documentazione e ulteriori precisazioni.»*;

- Regione Sicilia nota attuativa prot. n. 171415 del 3 novembre 2026 avente ad oggetto *«Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 – Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dal ciclone Harry. Indicazioni nell'ambito delle procedure di gestione, istruttoria e concessione degli aiuti.»*;

- Regione Sicilia nota attuativa prot. n. 173533 del 9 novembre 2026 avente ad oggetto *«Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 – Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dal ciclone Harry. Indicazioni nell'ambito delle procedure di gestione, istruttoria e concessione degli aiuti per i danni alle strutture – Modifica e sostituzione punto 3 della nota prot. n. 171415 del 2 novembre 2026.».*

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

- Decreto MASAF 21 febbraio 2024 n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività;
- Circolare AGEA prot. n. 29528 del 12 aprile 2024 - Disciplina attuativa del D.M. n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- Circolare AGEA prot. n. 39850 del 16 maggio 2025 - Circolare integrativa della Circolare Agea n. 29528 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 11, comma 1, lett. d) Del decreto ministeriale 21 febbraio 2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio della loro attività.";
- Circolare AGEA prot. n. 73919 del 25 settembre 2025 - Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026;
- Circolare AGEA prot. n. 103340 del 18 dicembre 2025 - modifica del paragrafo 2.14 della Circolare Agea nr. 73919 del 25/09/2025;
- Istruzioni Operative n. 122 del 11 novembre 2025 dell'OP AGEA (ORPUM n. 0090535) – Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2026;

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni

- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.

- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;
- Nota del ministero dell'interno prot. 007541 del 13 giugno 2025 (prot. AGEA n. 47942 del 13 giugno 2025) avente ad oggetto "richiesta di parere in merito alla soglia da applicare agli interventi finanziati dal fondo FEAGA e FEASR ai sensi del d.lgs. 159/2011";
- lettera di AGEA coordinamento agli OPR avente ad oggetto" Richiesta di parere in merito alla soglia da applicare agli interventi finanziati dal fondo FEAGA e FEASR ai sensi del d.lgs. 159/2011" in cui viene precisato che nel caso di erogazioni di fondi europei e nazionali destinati ad aiuti zootecnici ovvero non connessi alla disponibilità di un terreno agricolo - soccorrendo il disposto di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) - l'acquisizione della certificazione antimafia è prevista nel caso di erogazioni di importi superiore a 150.000 €.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234

  Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini della concessione

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

In attuazione del Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 50.000 euro, nell'arco di tre anni. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo non è concesso. In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 2024/3118 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 300.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis» previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti[1] secondo la procedura di seguito riportata:

[1] Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti de minimis complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti de minimis già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono *un'impresa unica*[2];

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

[2] s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; di un'altra impresa;
c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

somme iscritte a ruolo.

Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento
	dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

	prima della revoca.

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

INDICE

1. PREMESSA....2
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO....3
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO....4
4. MODALITA' DI RICHIESTA DELL'AIUTO....4
4.1. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE....5
5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO....5
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELL'AIUTO....6
7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI....6
8. CONTROLLI....6
8.1. Verifiche di ammissibilità....6
9. COMUNICAZIONI....7
10. MODALITA' DI PAGAMENTO....7
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI....9
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea....9
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)....9
Fascicolo Aziendale....11
Documentazione antimafia....12
Registro Aiuti di Stato....13
Durc (documento unico regolarità contributiva)....13
Regolarità fiscale....14
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini della concessione....14
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)....14
Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)....16
Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)....16
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)....17

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....17